



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 San Giorgio su Legnano (MI) - C.F. 01401970155

Telefono: 0331.401564 - Fax: 0331.403837

Sito web: www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it - Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

ISCRITTI AIRE DISCIPLINA IMU

IMU. Gli iscritti AIRE:

- **DAL 2021:** previa presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo (**PER IL SOLO ANNO 2021** il termine per la presentazione è prorogato al 30 giugno 2023), per una sola unità immobiliare ad uso abitativo è riconosciuta una riduzione del 50% dell'IMU (**PER IL SOLO ANNO 2022** la riduzione è elevata al 62,50%), purché non sia locata, non sia data in comodato gratuito e sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
- **PER IL SOLO ANNO 2020:** devono pagare l'IMU come non residenti.
- **FINO AL 2019 INCLUSO:** se sono già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e posseggono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia una ed una sola unità immobiliare non locata e non data in comodato d'uso possono, a decorrere dall'anno 2015, ottenere l'esenzione IMU, purché presentino dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Altrimenti, devono pagare l'IMU come non residenti.

Decreto-legge 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria"

2. [...] A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. [...]

Decreto-legge del 47/2014 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"

Art. 9-bis "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero"

1. All'[art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Circolari interpretative: Risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2015 e Risoluzione n. 10/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2015.

Legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

Disciplina la nuova IMU e non ripropone l'esenzione per gli iscritti AIRE.

Risposta n° 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui Tributi Locali fornita in occasione di Telefisco 2020

12. Nuova Imu: stretta sui pensionati Aire

In vigore della vecchia Imu, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, Dl 201/11, era equiparata all'abitazione principale la casa dei soggetti Aire, pensionati all'estero, non locata né concessa in comodato. Nella nuova Imu questa equiparazione non è stata espressamente riproposta. Può ritenersi comunque applicabile anche nell'ambito del nuovo tributo comunale?

L'Imu, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui ai commi 738 e seguenti dell'articolo 1 della legge 160/2019 con conseguente abrogazione delle norme di cui all'articolo 13 del Dl 201/2011. Per cui, la previsione contenuta in quest'ultima disposizione concernente i cittadini italiani iscritti all'Aire già pensionati all'estero considerati nella domanda – peraltro soggetta a una procedura di infrazione attivata dagli organi unionali – non può ritenersi ancora applicabile poiché non è stata espressamente riproposta dal Legislatore nel momento in cui ha ridisciplinato l'imposta in argomento.

Legge 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

Art. 1 comma 48

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Legge 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

Art. 1 comma 743

743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

Decreto-legge 73/2022 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"

Art. 35 "Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 [...]" Comma 4

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769 commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è prorogato al 30 giugno 2023.



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 San Giorgio su Legnano (MI) - C.F. 01401970155

Telefono: 0331.401564 - Fax: 0331.403837

Sito web: www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it - Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

ISCRITTI AIRE DISCIPLINA TARI

- Se l'iscritto AIRE è componente di un nucleo familiare, esso si considera occupante non residente e quindi non viene considerato ai fini del calcolo della tariffa.
- Se l'iscritto AIRE è l'unico occupante dell'immobile, si considera occupante non residente ed ha diritto -su richiesta- alla riduzione del 30% per immobile tenuto a disposizione ed all'esenzione se ricorrono i requisiti previsti dal Regolamento comunale o dalla legge.
- **DAL 2021:** previa presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata, non data in comodato gratuito e sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è riconosciuta una riduzione di 2/3 della TARI.
- **DAL 2015:** previa presentazione di dichiarazione TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo, se l'iscritto AIRE è già pensionato nel rispettivo Paese di residenza e possiede a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia una ed una sola unità immobiliare non locata e non data in comodato d'uso è riconosciuta una riduzione di 2/3 della TARI.

Decreto-legge del 47/2014 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"

Art. 9-bis "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero"

1. All'[art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Circolari interpretative: Risoluzione n. 6/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2015 e Risoluzione n. 10/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2015.

Legge 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

Art. 1 comma 48

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale - Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 6 marzo 2018 e s.m.i.

Art. 17 "Occupanti le utenze domestiche"

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attivita' lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunita' di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

8. Per le unita' abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unita' immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, al quale sono assimilati ai fini del presente regolamento gli utilizzi attraverso affitti temporanei, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti e' stabilito convenzionalmente ed e' pari a 1 unita'.

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale - Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 27.04.2023

Art. 17 "Occupanti le utenze domestiche"

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attivita' lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunita' di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

8. Per le unita' abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unita' immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti e' stabilito convenzionalmente ed e' pari a 1 unita'.